

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE POTREBBE RICHIEDERE LA REVISIONE DEL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ

Traferimenti bloccati anche con una disabilità non grave

DI FRANCO BASTIANINI

Trasferimenti bloccati per chi assiste un parente disabile anche se la disabilità non è grave. Una recente sentenza in materia di assistenza ai soggetti dichiarati disabili dalle commissioni mediche dell'Asl, pronunciata dai giudici della sezione lavoro della Corte di cassazione e depositata in cancelleria lo scorso 7 giugno, se dovesse essere confermata da altre sentenze della medesima Suprema Corte, renderebbe necessaria una importante modifica della disposizione contenuta nell'articolo 33, comma 5, della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104/1992 e successive modificazioni. Il predetto comma 5, nella formulazione attualmente in vigore dispone che il lavoratore che assiste un parente con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età

oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito il suo consenso in altra sede. Ad avviso dei giudici il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può, invece, subire limitazioni neppure allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave. L'inaMOVibilità del lavoratore è giustificata dalla cura e dall'assistenza del familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare - specifiche esigenze datoriali che, in equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque suscettibili di essere diversamente soddisfatte. Sempre ad avviso dei giudici della sezione lavoro della Suprema Corte, la limitazione contenuta nel comma 5, producendo l'effetto di privare i disabili di una assistenza indispensabile alla loro esistenza e finalizzata alla tutela psico-fisica e all'integrazione nella famiglia e nella collettività, contrasterebbe anche con quanto dispone la Convenzione Onu del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità recepita dalla legge 15/2009. Fin qui la tesi dei predetti giudici.

Una estensione del diritto alla inamovibilità alle condizioni e con le finalità indicate nella sentenza appare, tuttavia, improbabile a meno che non si definiscano preliminarmente e con chiarezza le cause che possono determinare lo stato di disabilità e soprattutto il tipo di assistenza di cui il disabile avrebbe bisogno. Una eventuale modifica legislativa del comma 5, nel senso ipotizzato dai giudici della Corte di Cassazione, costringerebbe l'amministrazione scolastica e, per quanto di competenza, anche le organizzazioni sindacali del comparto scuola, a rivedere le norme sulla mobilità e soprattutto quelle che disciplinano la formazione delle graduatorie d'istituto da compilare annualmente per l'individuazione del personale eventualmente in soprannumero che dovrà essere trasferito ad altra sede. La modifica, in particolare, di queste ultime norme avrebbe peraltro conseguenze devastanti tra il personale di ruolo sia docente che Ata il cui mantenimento della sede di titolarità verrebbe ad essere condizionato dalla presenza in tutte le scuole di numeroso personale, anche di prima nomina, che assiste un parente disabile non in situazione di gravità.

©Riproduzione riservata

